

TRIBUNALE FEDERALE
DECISIONE EX ART. 28 RGS
IL PRESIDENTE DEL COLLEGIO
Sent. 2/23

letti i fatti di cui al deferimento n. 42/22;
letto l'accordo intercorso tra la difesa dell'incolpato A.S.D. Valtiberina Motorsport nella persona del l.r. sig. Alessio Polcri ed il Procuratore Federale relativo all'applicazione consensuale ex art. 28 RGS della sanzione concordata;
ritenuta corretta la qualificazione dei fatti contestati in giudizio fissato per il 31/01/22;
ritenuta perciò tempestiva la richiesta stessa;
ritenuta congrua la sanzione concordata dell'ammenda di € 500,00;
rilevato altresì che, nel caso di specie, non si ravvisano elementi ostativi di cui al comma 3 dell'art. 28 RGS

P.Q.M.

Visto l'art. 28 RGS applica al licenziato A.S.D. Valtiberina Motorsport nella persona del l.r. sig. Alessio Polcri la sanzione concordata dell'ammenda di € 500,00 (cinquecento);
Dichiara definito il procedimento a carico di esso incolpato.
Così deciso in Roma, *li* 23.01.2023

Il Segretario

Il Presidente